DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

A:
FA R EVOLUTION S.p.A.
Via Senato 6
20121 Milano
Alla cortese attenzione di: Augusto Balestra

25 marzo 2022

Oggetto: Accordo di Investimento e Patto Parasociale

Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la vostra proposta di Accordo di Investimento e Patto Parasociale, che riproduciamo di seguito e sottoscriviamo in calce in segno di completa e incondizionata accettazione.

. * .

"A:
Spettabili Signori Soci
Fabio Zaffagnini
Francesco Ridolfi;
Claudia Spadoni;
Martina Pieri;
Maria Grazia Canu;

Tutti domiciliati presso la
Spettabile Società
Rockin1000 S.r.l. Società Benefit
Via Scevola Franciosi 26 – 47522, Cesena (FC)

25 marzo 2022

Oggetto: Accordo di Investimento e Patto Parasociale

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese intercorse per sottoporvi il presente Accordo di Investimento e Patto Parasociale che disciplina i termini dell'operazione di investimento nella società Rockin1000 S.r.l. Società Benefit.

. * .

Il presente

ACCORDO DI INVESTIMENTO E PATTO PARASOCIALE

*(l'"**Accordo**")*

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

è stipulato tra i seguenti soggetti

***FA R Evolution S.p.A.**, una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in via Senato, n. 6 – 20121, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi e P. IVA 12145320961, in persona del Dott. Augusto Balestra, munito dei necessari poteri ("**FARE**");*

e

*Fabio Zaffagnini, nato a Faenza (RA), il 25 febbraio 1976, codice fiscale ZFFFBA76B25D458Q, residente in Via Teatro 15 – 48010, Fusignano (RA), (inclusi tutti i suoi successori e aventi causa "**FZ**");*

e

*Claudia Spadoni, nata a Forlimpopoli (FC), il 7 luglio 1983, codice fiscale SPDCLD83L47D705T, residente in Via Zampighi 5/C – 47122, Forlì (FC), (inclusi tutti i suoi successori e aventi causa "**CS**") ;*

e

*Martina Pieri, nata a Cesena (FC), il 30 maggio 1983, codice fiscale PRIMTN83E70C573Q, residente in Via Santa Teresa 48 – 20141, Milano (MI), (inclusi tutti i suoi successori e aventi causa "**MP**");*

e

*Francesco Ridolfi, nato a Cesena (FC), il 27 gennaio 1976, codice fiscale RDLFNC76A27C573K, residente in Via San Martino in Fiume 105 – 47522, Cesena (FC), (inclusi tutti i suoi successori e aventi causa "**FR**");*

e

*Maria Grazia Canu, nata a Nuoro, il 14 luglio 1976, codice fiscale CNAMGR76L54F979C, residente in Via Leonardo Da Vinci 40 – 08100, Nuoro, (inclusi tutti i suoi successori e aventi causa "**MGC**");*

*(FZ, CS, MP, FR e MGC, collettivamente, i "**Soci di Categoria A**" e, ciascuno, il "**Socio di Categoria A**", FARE e i Soci di Categoria A, congiuntamente, le "**Parti**" e ciascuno di essi la "**Parte**")*

PREMESSO CHE

(A) È corrente la società Rockin1000 S.r.l. Società Benefit, società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede in Cesena (FC), via Scevola Franciosi n. 26, iscritta al Registro delle Imprese della Romagna, Forlì – Cesena, Rimini, con codice

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

*fiscale e partita IVA n. 04223440407, capitale sociale pari a Euro 95.500,00 di cui sottoscritto e versato per Euro 75.445,00 ("**Rockin1000**" ovvero la "**Società**"), attiva nel settore dell'organizzazione di eventi musicali dal vivo.*

*(B) In data 16 novembre 2021 l'assemblea dei soci della Società, con verbale risultante da atto a rogito del Notaio Marco Maltoni, Notaio in Forlì, Rep. 40135 Rac. 26824, registrato all'Agenzia delle Entrate di Forlì il 22 novembre 2021 al n. 10156 serie 1T, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento a servizio dell'offerta al pubblico di strumenti finanziari emessi dalla Società, condotta mediante portale on-line per la raccolta di capitali (equity crowdfunding), da sottoscriversi entro il termine finale del 22 aprile 2022 (il "**Termine Finale**"). In particolare, la Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Euro 15.189,87, con sovrapprezzo di Euro 1.184.809,86, per un totale di Euro 1.199.999,73, in due tranches mediante emissione di diverse categorie di quote, come segue:*

(i) *una prima tranche in via inscindibile per l'importo di Euro 199.999,56, di cui nominali Euro 2.531,64 e Euro 197.467,92 a sovrapprezzo, mediante emissione di quote B, C e D;*

(ii) *una seconda tranche in via scindibile con efficacia progressiva, per l'importo di Euro 1.000.000,17, di cui nominali Euro 12.658,23 e Euro 987.341,94 a sovrapprezzo, mediante emissione di quote B, C e D, subordinatamente alla sottoscrizione della prima tranche,*

*(l'"**Aumento di Capitale**").*

*(C) La Società, inoltre, in data 16 novembre 2021, ha deliberato, con atto separato rispetto all'Aumento di Capitale, (i) un aumento di capitale per massimi Euro 20.055,00 a servizio della conversione di strumenti finanziari partecipativi c.d. SFP Rockin1000 2021, (ii) l'adozione del relativo Regolamento SFP Rockin1000 2021, noto alle Parti e tra le stesse condiviso (l'"**Aumento di Capitale SFP**").*

*(D) In data 25 gennaio 2022 i Soci di Categoria A e FARE per il tramite di Orienta Capital Partners S.r.l., hanno sottoscritto un Term Sheet (il "**Term Sheet**") volto a delineare i tratti essenziali dell'investimento di FARE nel capitale sociale della Società attraverso la sottoscrizione e liberazione di una porzione dell'Aumento di Capitale (l'"**Investimento**").*

(E) Alla luce di quanto sopra, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni ai sensi dei quali (i) FARE investirà nel capitale della Società, (ii) regolare i termini e le condizioni della reciproca partecipazione nella Società e la corporate governance di quest'ultima, (iii) prendere atto e impegnarsi a fare quanto in proprio potere affinché

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

venga attuato quanto previsto nel presente Accordo, e (iv) definire le modalità di valorizzazione nel tempo dell'Investimento.

TUTTO CIO' PREMESSO

*sulla base delle precedenti premesse ("**Premesse**") che, insieme agli allegati (gli "**Allegati**") costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.*

ARTICOLO I
DEFINIZIONI, CRITERI INTERPRETATIVI, DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Definizioni

Ai fini del presente accordo:

*1.1.1 "**Accordo**": indica il presente Accordo, compreso tutti gli Allegati allo stesso.*

*1.1.2 "**Attività**": ha il significato indicato nel paragrafo 5.1.1(a).*

*1.1.3 "**Codice Civile**": indica il R.D. n. 262 del 16 marzo 1942 e successive modifiche ed integrazioni.*

*1.1.4 "**Controllo**": indica la nozione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile. Ai termini "controllare", "controllato" e "controllante" si intenderà attribuito un significato coerente a quello di "controllo".*

*1.1.5 "**Giorno Lavorativo**": indica qualsiasi giorno, differente dal sabato e dalla domenica o da un giorno festivo, in cui le banche sono aperte sulla piazza di Milano (Italia).*

*1.1.6 "**Informazioni Confidenziali**": indica qualsiasi informazione, dato o documento di natura confidenziale o comunque non pubblica, relativi alla Società, indipendentemente dalla qualifica "confidenziale", ivi inclusi, senza limitazione, i segreti industriali o commerciali, le informazioni riguardanti piani industriali e finanziari, le informazioni contabili, legali e/o finanziarie, il know-how relativo ai settori di Attività della Società, indipendentemente dalla rilevanza legale del medesimo, le procedure di lavoro, i progetti di sviluppo, le liste clienti e fornitori, le informazioni relative a dipendenti, collaboratori e agenti, i modelli di fatturazione ai clienti, le informazioni comunque riguardanti i clienti, le informazioni di mercato in genere, le strategie di marketing e i metodi di commercializzazione, i programmi informatici, i dati contabili e ogni altra informazione, indipendentemente dalla fonte della stessa, che direttamente o indirettamente riguardi gli interessi e gli affari economici della Società.*

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

*1.1.7 "**Parte Correlata**": ha il significato di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato.*

*1.1.8 **"Soci di Categoria A"**: indica coloro che sottoscrivono il presente Accordo e non i terzi che dovessero trovarsi in futuro ad essere soci di Categoria A.*

*1.1.9 "**Trasferire**" o "**Trasferimento**": indica qualsiasi accordo o operazione, tra vivi o mortis causa, anche se in blocco con altri beni, o qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o gratuito, che risulti, direttamente o indirettamente, nel trasferimento della titolarità (formale od effettiva) di tutto o parte della Partecipazione, o dei diritti amministrativi ad essa inerenti, incluso, a mero titolo esemplificativo, la vendita, permuta, conferimento, fusione, scissione, combinazione, pegno su azioni, opzione, contratto preliminare, swap, trust, accordi fiduciari, trasferimenti fiduciari (ivi incluse l'intestazione e la reintestazione), trasferimento di nuda proprietà, costituzione o trasferimento di usufrutto o di diritti di terzi di qualsiasi genere, compresi diritti reali di godimento, o altre operazioni con effetto equivalente o qualsiasi altra forma di riorganizzazione societaria, donazioni o altri trasferimenti della Partecipazione, incluso qualsiasi Trasferimento, diretto o indiretto, di tutto o parte del capitale di una delle Parti, ove applicabile. "**Trasferire**" e sue coniugazioni saranno interpretate conformemente a tale definizione.*

*1.1.10 "**Vincoli**": indica ogni privilegio, richiesta, ipoteca, onere, garanzia, pegno o pignoramento, opzioni, vendita condizionata o accordo contenente patti di riservato dominio, diritti di terzi reali o obbligatori o altri contratti o accordi di garanzia o altre restrizioni simili.*

1.2 Criteri Interpretativi

1.2.1 I riferimenti a "premesse", "articoli", "paragrafi" e "allegati" devono intendersi rivolti alle rispettive premesse, articoli, paragrafi e allegati del presente Accordo.

1.2.2 Le espressioni "ivi incluso", "include" o simili devono intendersi introduttive di una mera esemplificazione come se fossero sempre seguite dalle parole "senza limitazioni".

1.2.3 Le espressioni "si obbliga a far sì che", "farà sì che", "farà quanto necessario affinché" e simili adottate nel presente Accordo, così come la previsione di contratti da stipulare e atti e negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

1.2.4 Le definizioni di cui al presente Accordo si applicano sia al singolare sia al plurale delle rispettive voci, ove il contesto lo richieda.

1.2.5 Le rubriche degli articoli, dei paragrafi e degli allegati sono inserite per semplice convenienza al solo scopo di facilitare la lettura, e non dovranno avere effetti sulla disciplina e interpretazione del presente Accordo.

1.2.6 Le pattuizioni in favore di terzi si intendono prese ai sensi dell'articolo 1411 del Codice Civile.

1.2.7 I riferimenti alla "legge" si intendono effettuati ad ogni legge, regolamento, decreto o altra disposizione normativa, comunque denominata, di un'autorità legislativa, governativa o amministrativa nazionale, locale o comunitaria, pertinente secondo il contesto.

1.3 Disposizioni Generali

1.3.1 I diritti delle Parti nei loro rapporti reciproci quali soci di Rockin1000 saranno regolati dal presente Accordo e dallo Statuto (come di seguito definito).

1.3.2 In caso di disaccordo tra quanto previsto in questo Accordo e nello Statuto, le previsioni di questo Accordo prevarranno tra le Parti, che si impegnano a comportarsi in conformità a tale principio, eventualmente anche non esercitando o rinunciando ad esercitare i diritti ad esse spettanti ai sensi dello Statuto.

1.3.3 Le Parti concordano di agire e votare (e/o far votare) nell'assemblea dei soci della Società conformemente a quanto disposto dal presente Accordo.

ARTICOLO II
OGGETTO DELL'ACCORDO

2.1 Aumento di Capitale e impegni delle Parti

*2.1.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, FARE si impegna a sottoscrivere e a liberare nella data che sarà concordata tra la Parti entro il Termine Finale (la "**Data di Esecuzione**"), una porzione dell'Aumento di Capitale, tra valore nominale e sovrapprezzo quote, pari a Euro 812.478,73 (ottocentododicimilaquattrocentosettantotto/73) o al minore importo che risulterà disponibile in considerazione delle sottoscrizioni di capitale che siano intervenute prima di allora da parte di terzi, fermo restando **(i)** quanto previsto al paragrafo 2.1.3 che segue, e **(ii)** che, nonostante l'aumento di capitale deliberato sia fino ad Euro 1.200.000,00 tra nominale e sovrapprezzo, la Società intende raccogliere un massimo pari a circa Euro 1.099.999,73 tra nominale e sovrapprezzo. In proposito le Parti si danno reciprocamente atto che è in corso una offerta al pubblico di*

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

sottoscrizione del capitale sociale deliberato mediante il portale on-line MamaCrowd e che FARE sottoscriverà attraverso il portale on-line MamaCrowd solamente una parte di aumento di capitale pari a Euro 712.478,73 tra nominale e sovraprezzo, mentre l'altra parte di importo pari a Euro 100.000,00 tra capitale e sovrapprezzo, verrà sottoscritta da FARE senza ricorrere al suddetto portale on-line.

2.1.2 Il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 1353 del Codice civile, è risolutivamente condizionato alla disponibilità di un importo almeno pari a Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per la sottoscrizione da parte di FARE dell'Aumento di Capitale alla Data di Esecuzione. La condizione sopra indicata è apposta nell'interesse di FARE, che potrà rinunciarvi alla Data di Esecuzione.

*2.1.3 Le Parti riconoscono che, alla Data di Esecuzione, con il perfezionamento dell'Investimento, FARE risulterà titolare di quote B dotate dei diritti previsti ai sensi dello statuto della Società (lo "**Statuto**", di cui all'Allegato 2.1.3 del presente Accordo) rappresentative di una partecipazione pari almeno al 9,40% (nove virgola quaranta per cento) dell'intero capitale sociale della Società ("fully diluted"), ove FARE avesse la possibilità di sottoscrivere l'intero importo qui concordato di Euro 812.478,73 (ottocentododicimilaquattrocentosettantotto/73), e l'Aumento di Capitale fosse integralmente sottoscritto e liberato all'esito del Termine Finale, nonché all'esito della sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale SPF.*

2.1.4 Le Parti si impegnano a fare in modo che alla Data di Esecuzione sia nominato un Consiglio di Amministrazione della Società, secondo le disposizioni previste dal successivo paragrafo 3.1 del presente Accordo.

2.1.5 Le Parti si impegnano a deliberare unanimemente in assemblea, con le maggioranze e le forme necessarie, la modifica del Regolamento degli SFP Rockin1000 2021, adottando un nuovo testo del Regolamento sostanzialmente corrispondente a quello allegato al presente Accordo, prima o entro e non oltre 30 giorni dalla Data di Esecuzione (Allegato 2.1.5).

2.1.6 I Soci di Categoria A dichiarano e garantiscono – impegnandosi a tenere indenne FARE – che (i) la Società è validamente costituita secondo la legge italiana e che è nella posizione di deliberare un aumento di capitale con piena efficacia e nel rispetto della legge, (ii) l'ultimo bilancio d'esercizio della Società è stato regolarmente approvato e che la situazione patrimoniale, finanziaria e contabile ivi rappresentata è veritiera, e (iii) che dalla data di costituzione sino alla Data di Esecuzione, la Società è stata gestita in conformità alla legge e in modo tale da non violare i diritti di terzi.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

ARTICOLO III
CORPORATE GOVERNANCE

3.1 Nomina del nuovo organo amministrativo

3.1.1 Per tutta la durata del presente Accordo, FARE avrà il diritto di designare un membro del Consiglio di Amministrazione della Società e i Soci di Categoria A saranno obbligati a fare tutto quanto necessario affinché il soggetto designato da FARE venga effettivamente nominato.

3.1.2 Alla Data di Esecuzione, i Soci di Categoria A faranno sì che l'assemblea dei soci della Società, riunitasi in forma totalitaria, oppure previa convocazione, nomini il soggetto che sarà indicato da FARE quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

3.1.3 Resta inteso che in ogni caso di sostituzione dell'amministratore nominato su designazione di FARE, nelle ipotesi in cui:

(a) FARE indichi un sostituto che al momento della designazione non ricopra la carica di amministratore della società Orienta Capital Partners S.r.l.; oppure

(b) al momento della designazione del sostituto, la società Orienta Capital Partners S.r.l. non sia nella posizione di esprimere la maggioranza dei consiglieri di amministrazione di FARE;

la nomina del sostituto designato da FARE sarà subordinata al preventivo gradimento dei Soci di Categoria A, che non potrà essere irragionevolmente negato.

3.2 Delibere Consiliari Riservate

3.2.1 Per tutta la durata del presente Accordo, il Consiglio di Amministrazione della Società delibererà con le maggioranze di legge e di Statuto, ad eccezione delle deliberazioni aventi il seguente oggetto, che dovranno necessariamente essere adottate in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione e per la validità delle quali sarà necessario il voto favorevole dell'amministratore nominato su designazione di FARE:

(a) approvazione o modifica del budget annuale, e ogni altro scostamento di valore superiore al 15% rispetto al budget approvato;

(b) approvazione o modifica del business plan;

*(le "**Delibere Consiliari Riservate**").*

3.3 Meccanismo di risoluzione dello stallo decisionale in seno al Consiglio di Amministrazione

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

3.3.1 Ove il consigliere espressione di FARE esprima in Consiglio di Amministrazione voto contrario rispetto alle materie oggetto di Delibere Consiliari Riservate, le Parti discuteranno in buona fede una soluzione condivisa. All'esito di detta consultazione, il Consiglio di Amministrazione potrà riesaminare la proposta di delibera e approvarla senza la necessità del voto favorevole del consigliere espressione di FARE.

*3.3.2 Qualora all'esito della consultazione di cui al paragrafo 3.3.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione approvi alcuna decisione relativa alle materie oggetto di Delibere Consiliari Riservate con il voto contrario del consigliere espressione di FARE, FARE avrà il diritto di vendere – e ciascuna Parte riconosce irrevocabilmente e incondizionatamente tale diritto – ai Soci di Categoria A (e/o di un soggetto terzo da essi designato, inclusa ove possibile per legge, la Società), i quali si obbligano ora per allora ad acquistare tutta – e non meno di tutta – la partecipazione di FARE nel capitale sociale della Società, ad un prezzo, pro quota, definito sin d'ora come segue (la "**Put Option**"):*

(i) *fino al 24° mese dalla Data di Esecuzione (inclusa), il prezzo della partecipazione oggetto della Put Option sarà calcolato sulla base del maggiore tra: **(a)** la valorizzazione della Società alla Data di Esecuzione, ridotta del 20% e **(b)** il fair market value della Società alla data di esercizio della Put Option, ridotto del 20%;*

(ii) *dal 25° mese dalla Data di Esecuzione, il prezzo della partecipazione oggetto della Put Option sarà calcolato sulla base del fair market value della Società alla data di esercizio della Put Option, ridotto del 20%.*

*3.3.3 Il fair market value della Società sarà, in ogni caso, valutato da una società specializzata scelta d'accordo tra le Parti o, in caso di disaccordo, su designazione di FARE tra Deloitte, Ernst Young, Price Waterhouse Cooper, Grant Thornton e KPMG, ed il costo sarà ripartito come segue: 1/2 a carico di FARE, e 1/2 a carico dei Soci di Categoria A (il "**Processo di Valutazione**"). Il Processo di Valutazione potrà essere avviato da FARE all'esito della consultazione di cui al paragrafo 3.3.1 che precede, laddove il Consiglio di Amministrazione approvi alcuna decisione relativa alle materie oggetto di Delibere Consiliari Riservate con il voto contrario del consigliere espressione di FARE. Una volta terminato il Processo di Valutazione, FARE, a proprio insindacabile giudizio, potrà decidere se esercitare o meno la Put Option. In caso di mancato esercizio della Put Option, FARE sosterrà anche la quota parte di costi di valutazione a carico dei Soci di Categoria A.*

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

3.3.4 Le Parti non potranno in alcun modo divulgare il documento di valutazione ed il suo esito, né effettuare comunicati di alcun tipo circa le circostanze dell'esercizio della put option, le ragioni e/o i valori di riferimento.

*3.3.5 FARE avrà il diritto di esercitare la Put Option dandone comunicazione scritta ai Soci di Categoria A (la "**Comunicazione di Esercizio Put Option**") - fermo restando che essi potranno cedere a terzi l'obbligo di acquistare la partecipazione di FARE, pur restando garanti in solido della corretta esecuzione della Put Option - entro 120 (centoventi) Giorni Lavorativi dall'approvazione della Delibera Consiliare Riservata e il Trasferimento della partecipazione dovrà intendersi perfezionato a tutti gli effetti tra le Parti alla data di ricezione della Comunicazione di Esercizio Put Option (la "**Data di Efficacia**").*

3.3.6 Le Parti si obbligano, nel più breve termine possibile e comunque entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla Data di Efficacia, a prestare ciascuna la massima collaborazione e a porre in essere ogni attività o adempimento necessari, anche in forma notarile, e anche obbligandosi, per quanto necessario e se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, a ottenere dai rispettivi titolari le rinunce ai diritti sociali previsti dallo Statuto necessarie al fine di rendere efficace la cessione della partecipazione dovuta all'esercizio della Put Option nei confronti della Società e pienamente opponibile alla stessa.

3.4 Delibere Assembleari Riservate

3.4.1 *Per tutta la durata del presente Accordo, tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società, in qualunque convocazione, saranno assunte con le maggioranze previste dallo Statuto, eccezion fatta per quelle aventi ad oggetto modifiche dello Statuto (con esclusione degli aumenti e riduzioni del capitale sociale), per la cui deliberazione sarà necessario, oltre alle maggioranze previste dallo Statuto (maggioranza che include il voto di FARE), anche il voto favorevole di FARE.*

3.4.2 *Le decisioni dei soci aventi ad oggetto le delibere di approvazione di aumento di capitale sociale dovranno, in ogni caso, essere approvate sulla base di una valorizzazione pre-money della Società (la "**Valorizzazione**") concordata tra FARE e i Soci di Categoria A (che ai fini della presente disposizione dovranno proporre un'unica Valorizzazione) anteriormente alla formulazione della proposta di delibera all'assemblea dei soci.*

3.4.3 *Ove le Parti non concordino circa la Valorizzazione, si applicheranno le seguenti disposizioni:*

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

(i) *nel caso in cui la Valorizzazione proposta da FARE sia superiore alla Valorizzazione proposta dai Soci di Categoria A, le Parti faranno sì che la Società deliberi un aumento di capitale scindibile, riservato ai soci, sulla base della Valorizzazione proposta da FARE, per 40 (quaranta) giorni dalla data della delibera (il "**Termine**"). Qualora il decimo giorno antecedente alla scadenza del Termine, l'aumento di capitale risulti integralmente o parzialmente inoptato e non sottoscritto da parte dei soci, spetterà a FARE l'obbligo di sottoscrivere e liberare per intero la porzione di aumento di capitale inoptato e non sottoscritto;*

(ii) *nel caso in cui la Valorizzazione proposta da FARE sia inferiore alla Valorizzazione proposta dai Soci di Categoria A, le Parti non delibereranno l'aumento di capitale e i Soci di Categoria A (o un soggetto terzo da essi designato, inclusa, ove possibile per legge, la Società) avranno il diritto di acquistare tutta – e non meno di tutta – la partecipazione detenuta da FARE nella Società ad un corrispettivo calcolato sulla base della media aritmetica tra la Valorizzazione proposta da FARE e quella proposta dai Soci di Categoria A (la "**Call Option**"), ai termini di cui al paragrafo 3.4.4 che segue.*

3.4.4 *Ai fini dell'esercizio della Call Option, i Soci di Categoria A (o un soggetto terzo da essi designato) dovranno comunicare a FARE, entro 120 (centoventi) giorni dalla data del mancato accordo sulla Valorizzazione, la prospettata operazione di Trasferimento inviandole una comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Esercizio Call Option**") nella quale specificherà **(i)** la propria intenzione di esercitare la Call Option; **(ii)** il prezzo da pagarsi a FARE a seguito dell'esercizio della Call Option, calcolato secondo i criteri di cui al paragrafo 3.4.3(ii) che precede (il "**Prezzo Opzione**"); e **(iii)** gli altri termini e le altre condizioni del Trasferimento, ivi incluso il termine, che non potrà essere successivo a 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di Comunicazione di Esercizio Call Option, entro il quale i Soci di Categoria A (o il soggetto terzo da essi designato) prevedono di completare la cessione.*

3.4.5 *Le Parti si obbligano, nel più breve termine possibile, a prestare ciascuna la massima collaborazione e a porre in essere ogni attività o adempimento necessari, anche in forma notarile, e anche obbligandosi, per quanto necessario e se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, a ottenere dai rispettivi titolari le rinunce ai diritti sociali previsti dallo Statuto necessarie al fine di rendere efficace la cessione della partecipazione dovuta all'esercizio della Call Option nei confronti della Società e pienamente opponibile alla stessa.*

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

ARTICOLO IV

TRASFERIMENTI

4.1 *Lock-up*

*4.1.1 I Soci di Categoria A si obbligano, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Esecuzione, a **(i)** non porre in essere e/o concordare e/o comunque negoziare Trasferimenti delle proprie partecipazioni, in tutto o in parte e **(ii)** non costituire e a non consentire che vengano costituiti Vincoli sulle proprie partecipazioni al capitale sociale della Società, in tutto o in parte (il "**Periodo di Lock-up**").*

4.2 *Diritto di Prima Offerta*

*4.2.1 Decorso il Periodo di Lock-up, fermo restando la disciplina statutaria concernente il diritto di prelazione (restando inteso al riguardo che FARE avrà un diritto di prelazione anche in caso di Trasferimento delle quote di categoria A), il diritto di co-vendita e l'obbligo di co-vendita, qualora un Socio di Categoria A (o più Soci di Categoria A) intenda Trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione nel capitale sociale della Società (la "**Partecipazione in Vendita**"), dovrà **(i)** darne preventiva comunicazione scritta a FARE (la "**Comunicazione di Vendita**"), indicando la Partecipazione in Vendita e il suo valore nominale complessivo, e **(ii)** invitare FARE a formulare entro il termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Vendita una proposta di acquisto per la stessa Partecipazione in Vendita, contenente il prezzo offerto, le modalità di pagamento e tutti gli altri termini e condizioni della prospettata compravendita (rispettivamente la "**Comunicazione di Offerta**" e il "**Diritto di Prima Offerta**").*

*4.2.2 In caso di esercizio, da parte di FARE del Diritto di Prima Offerta entro il termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Vendita, il Socio di Categoria A dovrà comunicare a FARE l'eventuale accettazione dell'offerta entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della relativa Comunicazione di Offerta (la "**Comunicazione di Accettazione**") e la compravendita dovrà essere perfezionata entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dall'espletamento della procedura prevista dallo Statuto con riferimento al diritto di prelazione, al diritto di co-vendita, all'obbligo di co-vendita, se applicabili – restando inteso che l'invio della Comunicazione di Accettazione anche solo da parte di un Socio di Categoria A, costituirà rinuncia al diritto di prelazione spettante, ai sensi di Statuto, a tutti i Soci di Categoria A sui trasferimenti di quote di categoria A.*

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

4.2.3 Nel caso in cui il Socio di Categoria A non accetti l'offerta contenuta nella Comunicazione di Offerta, potrà procedere alla vendita della Partecipazione in Vendita a un terzo, purché: ***(i)*** *sia consentito a FARE l'esercizio del diritto di prelazione e/o di co-vendita;* ***(ii)*** *il Trasferimento avvenga entro e non oltre 90 (novanta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Offerta; e* ***(iii)*** *il Trasferimento sia a condizioni migliorative (e, nello specifico, ad un prezzo superiore che dovrà essere opportunamente dimostrato su base documentale a favore di FARE) rispetto a quello offerto da FARE. Qualora il Trasferimento ad un terzo non fosse perfezionato entro il predetto termine di 90 (novanta) Giorni Lavorativi, la procedura di cui al presente articolo 4.2 troverà nuovamente applicazione.*

4.2.4 In caso di mancato esercizio del Diritto di Prima Offerta da parte di FARE, il Socio di Categoria A potrà vendere ad un terzo la Partecipazione in Vendita entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di esercizio del Diritto di Prima Offerta. Qualora il Trasferimento ad un terzo non fosse perfezionato entro il suddetto termine di 90 (novanta) Giorni Lavorativi, la procedura di cui al presente articolo 4.2 troverà nuovamente applicazione.

4.2.5 Resta inteso che, in ogni caso, salvo diverso accordo delle Parti, il corrispettivo per il Trasferimento della Partecipazione in Vendita a un terzo dovrà essere costituito integralmente da denaro e non saranno ammessi Trasferimenti che prevedano un corrispettivo di natura diversa.

4.3 *Exit Put Option*

*4.3.1 A partire dal 72° (settantaduesimo) mese dalla Data di Esecuzione, FARE avrà il diritto di vendere ai Soci di Categoria A (e/o di un soggetto terzo da essi designato, inclusa ove possibile per legge, la Società) che si obbligano ora per allora ad acquistare tutta – e non meno di tutta – la partecipazione detenuta nella Società ("**Exit Put Option**"), al prezzo calcolato sulla base del fair market value della Società alla data di esercizio dell'Exit Put Option.*

4.3.2 Il fair market value corrente della Società sarà valutato da una società specializzata scelta d'accordo tra le Parti o, in caso di disaccordo, su designazione di FARE tra Deloitte, Ernst Young, Price Waterhouse Cooper, Grant Thornton e KPMG, ed il costo sarà ripartito come segue: 1/2 a carico di FARE, e 1/2 a carico dei Soci di Categoria A.

*4.3.3 FARE avrà il diritto di esercitare l'Exit Put Option dandone comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Esercizio Exit Put Option**") ai Soci di Categoria A - fermo*

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

*restando che essi potranno cedere a terzi l'obbligo di acquistare la partecipazione di FARE, pur restando garanti in solido della corretta esecuzione della Exit Put Option - e il Trasferimento della partecipazione dovrà intendersi perfezionato a tutti gli effetti tra le Parti alla data di ricezione della Comunicazione di Esercizio Exit Put Option (la "**Data di Efficacia**").*

4.3.4 Le Parti non potranno in alcun modo divulgare il documento di valutazione ed il suo esito, né effettuare comunicati di alcun tipo circa le circostanze dell'esercizio della put option, le ragioni e/o i valori di riferimento.

4.3.5 Le Parti si obbligano a prestare ciascuna la massima collaborazione e a porre in essere ogni attività o adempimento necessari, anche in forma notarile, e anche obbligandosi, per quanto necessario e se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, a ottenere dai rispettivi titolari le rinunce ai diritti sociali previsti dallo Statuto necessarie al fine di rendere efficace la cessione della partecipazione dovuta all'esercizio della Exit Put Option nei confronti della Società e pienamente opponibile alla stessa, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Efficacia.

4.4 *Ingresso Partner Strategico e/o Industriale*

4.4.1 Le Parti riconoscono che per il perseguimento dello scopo sociale sarà necessario coinvolgere uno o più partner strategici e/o industriali, mediante accordi contrattuali e/o mediante la sottoscrizione di una partecipazione nel capitale sociale della Società.

*4.4.2 Per partner si intende una società direttamente coinvolta o facente parte di un gruppo imprenditoriale attivo in uno dei settori rilevanti sottoelencati, che abbia superato le dimensioni attribuite dalla normativa comunitaria alle PMI, e che sia interessato a sottoscrivere una partecipazione nel capitale della Società in equity o quasi-equity (cioè tramite un finanziamento convertibile o a conversione obbligatoria) uguale o superiore al 10% del capitale sociale ("**Partner**"). I settori rilevanti sono: media, editoria, discografia, strumenti musicali, intrattenimento, spettacolo o altri eventuali che fossero in futuro considerati rilevanti di comune accordo tra le Parti.*

4.4.3 Ove un Partner manifesti l'interesse ad investire nella Società, le Parti, ove espressamente richiesto, e ciascuno per quanto di competenza, faranno in modo che l'assemblea deliberi un aumento di capitale riservato al Partner, con esclusione del diritto di opzione per gli altri soci per consentire la sottoscrizione del capitale

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

*sociale o a servizio della eventuale conversione di un finanziamento (l"**Aucap Riservato**").*

*4.4.4 Resta inteso che qualora la Società deliberi l'Aucap Riservato, FARE avrà il diritto di vendere ai Soci di Categoria A (e/o a un terzo soggetto da essi designato, inclusi il Partner, e ove possibile ai sensi di legge, la Società) che si obbligano ora per allora ad acquistare tutta – e non meno di tutta – la partecipazione detenuta nella Società ("**Exit Put Option II**"), al prezzo uguale al maggiore tra **(i)** il prezzo calcolato sulla base del fair market value della Società alla data di esercizio della Exit Put Option II ai sensi del paragrafo 4.3.2 che precede e **(ii)** il prezzo calcolato sulla base della valorizzazione della Società presa a riferimento per l'ingresso del Partner nel capitale sociale e per la delibera del relativo Aucap Riservato.*

*4.4.5 FARE avrà il diritto di esercitare l'Exit Put Option II dandone comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Esercizio Exit Put Option II**") ai Soci di Categoria A - fermo restando che essi potranno cedere a terzi l'obbligo di acquistare la partecipazione di FARE, pur restando garanti in solido della corretta esecuzione della Exit Put Option II - e il Trasferimento della partecipazione dovrà intendersi perfezionato a tutti gli effetti tra le Parti alla data di ricezione della Comunicazione di Esercizio Exit Put Option II (la "**Data di Efficacia**").*

4.4.6 Le Parti si obbligano a prestare ciascuna la massima collaborazione e a porre in essere ogni attività o adempimento necessari, anche in forma notarile, e anche obbligandosi, per quanto necessario e se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, a ottenere, dai rispettivi titolari, le rinunce ai diritti sociali previsti dallo Statuto necessarie al fine di rendere efficace la cessione della partecipazione dovuta all'esercizio della Exit Put Option II nei confronti della Società e pienamente opponibile alla stessa, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Efficacia.

4.4.7 Le Parti saranno in ogni caso libere di negoziare con il Partner un loro coinvestimento integrativo alla medesima valorizzazione presa a riferimento per concordare l'ingresso del Partner nel capitale sociale della Società.

ARTICOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

5.1 Impegni di stabilità esclusiva e non concorrenza

5.1.1 Salvo laddove preventivamente consentito per iscritto da FARE, i Soci di Categoria A che rivestono cariche amministrative con poteri delegati di rilevanza non marginale, e segnatamente Fabio Zaffagnini, nella qualità di Presidente del

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

Consiglio di Amministrazione, e Claudia Spadoni, nella qualità di Amministratore Delegato, si impegnano per un periodo di 5 (cinque) anni dalla Data di Esecuzione e per un periodo di 6 (sei) mesi successivi al termine del rispettivo incarico, a:

*(a) non svolgere, all'interno del territorio della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito, Stati Uniti d'America, Canada, e della Svizzera (il "**Territorio**"), in qualunque forma, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività di organizzazione di eventi musicali e concerti, nonché l'attività di edizione, pubblicazione, produzione, distribuzione, pubblicizzazione, vendita, di opere musicali e/o di opere correlate al settore musicale (di seguito l' "**Attività**");*

(b) non detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o fiduciarie, partecipazioni in società o altri enti che svolgano effettivamente attività nei settori in cui la Società svolge l' Attività, ferma la facoltà di detenere partecipazioni in società o altri enti, in misura pari o inferiore al 5% del loro capitale sociale, al solo scopo di investimento finanziario;

(c) non collaborare, a qualunque titolo (inclusi, a mero titolo esemplificativo, assunzione della carica di amministratore, rapporti di lavoro subordinato o autonomo, contratti di agenzia o consulenza), con imprese e soggetti che svolgano, in qualunque forma, l'Attività nel Territorio;

(d) non offrire e fare in modo che Parti Correlate ai Soci di Categoria A o comunque ad essi riferibili non offrano (anche mediante cacciatori di teste o agenzie per l'impiego o di somministrazione) l'assunzione o incarichi di lavoro, sollecitare l'assunzione o il conferimento di incarichi a un qualunque soggetto che abbia la carica di amministratore, dipendente, agente, collaboratore o consulente della Società;

(e) non diffondere o comunque cedere a terzi a qualsiasi titolo Informazioni Confidenziali.

5.1.2 Salvo laddove preventivamente consentito per iscritto da FARE, i Soci di Categoria A che non rivestono cariche amministrative o che hanno poteri delegati di rilevanza marginale o limitati a specifiche attività, si impegnano per un periodo di 5 (cinque) anni dalla Data di Esecuzione, a

(a) non detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o fiduciarie, partecipazioni in società o altri enti che svolgano effettivamente attività nei settori in cui la Società svolge l'Attività, ferma la

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

facoltà di detenere partecipazioni in società o altri enti, in misura pari o inferiore al 5% del loro capitale sociale, al solo scopo di investimento finanziario;

(b) non collaborare, a qualunque titolo (inclusi, a mero titolo esemplificativo, assunzione della carica di amministratore, rapporti di lavoro subordinato o autonomo, contratti di agenzia o consulenza), con imprese e soggetti che svolgano, in qualunque forma, l'Attività nel Territorio;

(c) non offrire e fare in modo che Parti Correlate o comunque ad essi riferibili non offrano (anche mediante cacciatori di teste o agenzie per l'impiego o di somministrazione) l'assunzione o incarichi di lavoro, sollecitare l'assunzione o il conferimento di incarichi a un qualunque soggetto che abbia la carica di amministratore, dipendente, agente, collaboratore o consulente della Società;

(d) non diffondere o comunque cedere a terzi a qualsiasi titolo Informazioni Confidenziali.

5.1.3 FARE si impegna per un periodo di 5 (cinque) anni dalla Data di Esecuzione a:

*(a) non svolgere, all'interno del territorio della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito, Stati Uniti d'America, Canada, e della Svizzera (il "**Territorio**"), in qualunque forma, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività di organizzazione di eventi musicali e concerti, nonché l'attività di edizione, pubblicazione, produzione, distribuzione, pubblicizzazione, vendita, di opere musicali e/o di opere correlate al settore musicale;*

(b) non detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o fiduciarie, partecipazioni in società o altri enti che svolgano effettivamente l'attività di organizzazione di eventi musicali e concerti, nonché l'attività di edizione, pubblicazione, produzione, distribuzione, pubblicizzazione, vendita, di opere musicali e/o di opere correlate al settore musicale, ferma la facoltà di detenere partecipazioni in società o altri enti, in misura pari o inferiore al 5% del loro capitale sociale, al solo scopo di investimento finanziario;

(c) non offrire (anche mediante cacciatori di teste o agenzie per l'impiego o di somministrazione) l'assunzione o incarichi di lavoro, sollecitare l'assunzione o il conferimento di incarichi a un qualunque soggetto che abbia la carica di amministratore, dipendente, agente, collaboratore o consulente della

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

Società;

(e) non diffondere o comunque cedere a terzi a qualsiasi titolo Informazioni Confidenziali.

5.1.3 Senza alcuna limitazione rispetto ad ogni altro diritto o azione previsti dalla Legge, nel caso in cui le Partisi rendessero inadempienti rispetto anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai precedenti paragrafi 5.1.1 o 5.1.2, saranno tenuti a pagare alla Parte non inadempiente, ciascuno in ragione delle propria personale responsabilità (e quindi con esclusione di qualsivoglia solidarietà) a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, l'ammontare di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni giorno di violazione dell'obbligo di non concorrenza, salvo il diritto di ogni Parte non inadempiente di agire per il risarcimento del maggior danno, e restando inteso che per le violazioni costituite da un unico atto e non da un'attività prolungata, i giorni di violazione dell'obbligo corrisponderanno ai giorni compresi tra la data in cui è stata posta in essere la violazione dell'obbligo e quella del giorno in cui il trasgressore ha posto rimedio alla violazione ripristinando lo status quo ante alla stessa. Le Parti riconoscono che l'ammontare della penale è congruo.

5.1.4 Le Parti riconoscono che gli obblighi di non concorrenza assunti nel presente articolo 5.1 costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Investimento oggetto del presente Accordo e che, per quanto occorrer possa:

(a) gli obblighi a carico dei Soci di Categoria A si intendono remunerati dal complesso dei diritti e obblighi che discendono dal presente Accordo;

(b) gli obblighi a carico di FARE si intendono liberamente e consapevolmente assunti nell'economia complessiva dell'operazione di investimento disciplinata dal presente Accordo.

5.1.5 Ciascuna delle Parti potrà continuare ad esercitare le attività in concorrenza con quelle svolte dalla Società purché:

(i) avviate antecedentemente la Data di Esecuzione, o

(ii) espressamente indicate nell'Allegato 5.1.5 tra le attività svolte in concorrenza con la Società e che si intendono proseguire dopo la Data di Esecuzione.

5.2 Durata

5.2.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla Data di Esecuzione e cesserà di avere efficacia alla prima data nel tempo tra:

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

(a) il 5° (quinto) anniversario dalla Data di Esecuzione, fermo restando che almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza di tale termine, le Parti, se necessario, possono discrezionalmente negoziare in buona fede un nuovo accordo; e

(b) la data in cui le Parti cesseranno di detenere una partecipazione, diretta o indiretta, nella Società.

5.3 Modifiche

Qualsiasi modifica all'Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

5.4 Cessione

Nessuna delle Parti può cedere il presente Accordo, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

5.5 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A/R, raccomandata a mani con ricevuta di ritorno, di corriere espresso, di posta elettronica o posta elettronica certificata e dovrà essere indirizzata come segue:

– *se a FARE, a:*

FA R Evolution S.p.A.

Via Senato, 6

20121 - Milano

Alla cortese attenzione del Dott. Augusto Balestra

E-mail: augusto.balestra@orientapartners.it

PEC: farevolution@legalmail.it

Con copia, che non costituirà notifica, a:

Gitti and Partners – Studio Legale Associato

Via Dante, 9

20123 – Milano

Alla cortese attenzione degli Avvocati: Vincenzo Giannantonio, Giovanna Vecchio, Fabrizio Ragazzini

E-mail: vincenzo.giannantonio@grplex.com; giovanna.vecchio@grplex.com; fabrizio.ragazzini@grplex.com;

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

– *se ai Soci di Categoria A, a:*

Rockin1000 S.r.l. Società Benefit

Via Scevola Franciosi 26

47522, Cesena (FC)

Alla cortese attenzione di Claudia Spadoni

E-mail: claudia@rockin1000.com

PEC: rockin1000@pec.it

ovvero presso il diverso indirizzo o indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla Data di Esecuzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

5.6 Intero accordo e accordi precedenti

L'Accordo costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione od accordo.

5.7 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

5.8 Esercizio dei diritti e solidarietà tra i Soci di Categoria A

Tutti i diritti e gli obblighi assunti dai Soci di Categoria A in virtù del presente Accordo, si intendono assunti dagli stessi in via solidale, salvo quelli espressamente indicati come non solidali e salvo gli obblighi personali il cui adempimento dipenda dalla volontà del singolo Socio di Categoria A.

5.9 Invalidità o inefficacia di singole clausole

Per l'ipotesi che sia dichiarata la nullità o, comunque, l'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole dell'Accordo, le Parti si impegnano a fare quanto necessario per concordare, con sollecitudine, pattuizioni sostitutive aventi il contenuto più prossimo a quello delle clausole dichiarate nulle, invalide e/o inefficaci, avendo riguardo alla materia e agli obiettivi del presente Accordo. In ogni caso la nullità,

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

invalidità e/o l'inefficacia di una o più clausole non comporteranno la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia dell'Accordo, salvo quanto previsto dall'art. 1419, comma 1, Codice Civile.

5.10 Riservatezza

Le Parti si obbligano a mantenere riserbo assoluto in ordine all'Accordo, ai termini e alle condizioni dello stesso e a quant'altro forma oggetto delle pattuizioni nello stesso contenute.

Sono esclusi dagli obblighi di riservatezza previsti dal presente paragrafo:

(i) *la comunicazione delle informazioni e documenti di cui sopra a dipendenti, amministratori, revisori e consulenti delle Parti e delle altre persone (fisiche o giuridiche) che siano necessarie ai fini dell'Investimento;*

(ii) *le comunicazioni necessarie per eseguire l'Accordo o far valere i diritti derivanti dall'Accordo stesso;*

(iii) *qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, se tale fatto non è dovuto alla violazione del presente paragrafo;*

(iv) *le comunicazioni aventi ad oggetto l'identità delle controparti e una descrizione generale dell'Investimento e dei principali termini economici del medesimo, effettuate ai soci di FARE o agli investitori, attuali o potenziali, di FARE; e*

le informazioni che una delle Parti sia tenuta a comunicare ad una o più autorità amministrative, governative o di altra natura, nazionali e/o comunitarie, ai sensi della normativa applicabile, nazionale o comunitaria, o per ordine delle medesime autorità; in tal caso, la Parte interessata si impegna a informare preventivamente le altre Parti dell'insorgenza di tali obblighi e di concordare preventivamente con le stesse il contenuto della divulgazione, nei limiti in cui ciò sia possibile.

5.11 Spese e oneri

Ciascuna delle Parti terrà a proprio carico gli oneri relativi alla rispettiva assistenza professionale ed afferenti alla negoziazione, alla stipulazione, e all'esecuzione del presente Accordo.

5.12 Ulteriori adempimenti

Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti gli atti e documenti, a provvedere ad ogni adempimento e a fare quant'altro necessario al fine di adempiere e dare esecuzione al presente Accordo.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

ARTICOLO VI

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del foro di Milano.

***Lista Allegati**:*

- Allegato 2.1.3 – Statuto

- Allegato 2.1.5 – Nuovo Regolamento degli SFP Rockin1000 2021

- Allegato 5.1.5 – Attività in Concorrenza.

*** .*. ***

Qualora conveniate completamente con quanto sopra, vi preghiamo di trascrivere il contenuto della presente su vostra carta intestata, e di volercela restituire siglata in ogni pagina e firmata in calce in segno di totale e incondizionata accettazione.

Cordiali saluti,

FA R Evolution S.p.A.

_____

Augusto Balestra"

*** .* .***

Con i migliori saluti,

DocuSigned by:
Fabio Zaffagnini
19F1A2103527474...

Fabio Zaffagnini

DocuSigned by:
Francesco Ridolfi
C728FBB13A144BE...

Francesco Ridolfi

DocuSigned by:
Claudia Spadoni
EB387D5CB87C45F...

Claudia Spadoni

DocuSigned by:
Martina Pieri
C7D8FD163C1042D...

Martina Pieri

DocuSigned by:
Maria Grazia Canu
E4D7050A6C15415...

Maria Grazia Canu

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

Allegato 2.1.3 – Statuto

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

Allegato "B"
al n. 26824
di raccolta

STATUTO SOCIALE

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata innovativa denominata:

"ROCKIN1000 S.r.l. Società Benefit"
in breve anche
"ROCKIN1000 S.r.l. S.B."

ART. 2 - SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di Cesena (FC), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese competente ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto principale lo sviluppo della community dei musicisti, la loro gestione, l'organizzazione di iniziative online e dal vivo per il loro coinvolgimento, delle app e la loro monetizzazione, l'organizzazione di eventi e manifestazioni in genere, nonché l'organizzazione e gestione di convegni, congressi e meeting di qualsivoglia natura, la promozione di spettacoli musicali e teatrali, eventi sportivi, fiere, mostre, e manifestazioni in proprio e per conto terzi con erogazione di ogni tipo di servizio/attività connessa quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- accoglienza ed assistenza dei partecipanti agli eventi;
- erogazione dei servizi di sponsorizzazione delle manifestazioni, loro promozione e divulgazione attraverso ogni forma di media;
- erogazione dei servizi di produzione, acquisto, commercializzazione e diffusione di depliants, opuscoli, e manifesti pubblicitari;
- erogazione dei servizi di acquisizione, commercializzazione e gestione, in proprio o per conto terzi, di catering e banqueting;
- erogazione, in qualsiasi forma, dei servizi di acquisizione, divulgazione, promozione, commercializzazione di materiale promozionale, oggettistica e gadget;
- la redazione, stampa, pubblicazione e commercializzazione elettronica e per corrispondenza, anche per conto terzi, di periodici, riviste, libri, e-book, CD- audio, CD-Rom, DVD, traduzioni, pubblicazioni d'informazione musicale, culturale e spettacolo, arte, letteratura e quant'altro in genere;
- l'acquisto, la vendita, la cessione in licenza o la cessione in uso sotto qualsiasi forma di marchi e brevetti, know-how e diritti di proprietà intellettuale in generale;
- la produzione, il commercio e il noleggio di film in genere, sia a corto che a lungo metraggio, a carattere pubblicitario, culturale, ricreativo, documentaristico e spettacolare, il tutto anch'esso con le più svariate tecniche utilizzabili a tali fini e in qualsiasi forma presente e futura;
- la fornitura di servizi di comunicazione, pubblicitari, di intrattenimento e per gli eventi in genere, in qualsiasi forma, sia in conto proprio che in nome di

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

terzi;
- la pubblicazione, l'esecuzione, la commercializzazione, in proprio e/o per conto di terzi, di edizioni musicali e letterarie (con esclusione dei quotidiani);
- la produzione, la realizzazione, la commercializzazione, sia in Italia che all'estero in proprio e/o per conto di terzi, di dischi musicali, materiale per la riproduzione del suono in genere, prodotti dell'industria fonografica, discografica, radiotelevisiva e rami similari;
- organizzazione di speech e team building aziendali;
- la realizzazione e la gestione di siti internet aziendali e di siti internet dedicati ai settori dell'attività sociale;
- la produzione, l'adattamento, l'elaborazione, la duplicazione, la trasformazione, la traduzione, la distribuzione, la riproduzione, la diffusione, l'edizione, nonché lo sfruttamento economico e la commercializzazione in genere di prodotti videografici realizzati sulla base di opere audiovisive, di sequenze di immagini in movimento, delle loro componenti, e in generale di opere dell'ingegno, sulla base delle tecnologie oggi note o sviluppate in futuro, quali a mero titolo esemplificativo DVD,VOD, streaming, download, per qualsiasi uso, sia nei confronti del pubblico sia nei confronti di società terze.

3.2 In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo unico, commi 376-384 (di qui in avanti "Legge di stabilità 2016"), la Società si prefigge di perseguire le seguenti finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile trasparente a favore del territorio, dell'ambiente, della comunità, dei beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse:
- nei confronti delle imprese con cui entra in contatto la società intende promuovere attività e interazioni di valore nel mondo dell'arte, della musica e dello spettacolo, favorendo la realizzazione di attività culturali sul territorio.
- nei confronti dei cittadini e della comunità la società intende favorire la diffusione della cultura artistico-musicale in tutte le sue forme di espressione, attraverso eventi musicali, produzioni audio e video, attività on-line che coinvolgano i soggetti interessati, nonché l'implementazione di percorsi lavorativi che valorizzino i talenti individuali;
- nei confronti di soggetti appartenenti al Terzo Settore, inclusi gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro, la Società intende promuovere, attivare e sostenere la ricerca di opportunità di cooperazione e collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni e associazioni volte alla realizzazione di progetti e sinergie che facilitino la concretizzazione e la commercializzazione di iniziative culturali ed artistiche in genere.

3.3 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

Il tutto con tassativa esclusione di ogni attività riservata per legge, previo ottenimento delle relative autorizzazioni e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere qualsiasi o-

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

perazione industriale, commerciale, immobiliare e mobiliare nell'ambito di quanto sopra specificato; potrà raccogliere fondi presso i propri soci, sotto forma di mutui con o senza interessi, come previsto dalla legge (delibera C.I.C.R 19 luglio 2005 n. 1058); potrà assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese aventi analogo, affine o connesso al proprio scopo sociale purché collegate o controllate ai sensi dell'art 2359 C.C.; potrà prestare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia anche reale, anche a favore di terzi, avuto riguardo alle norme di legge vigenti.
La società può compiere le attività di cui al comma precedente in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, della intermediazione mobiliare, di ogni forma di gestione del patrimonio altrui e dell'esercizio di ogni attività che sia considerata finanziaria nei confronti del pubblico dalle leggi vigenti.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

ART. 5 CAPITALE SOCIALE – CATEGORIE DI QUOTE - STRUMENTI FINANAZIARI

5.1 Il capitale è fissato in euro 95.500,00 (novantacinquemilacinquecento virgola zero zero) suddiviso nelle seguenti quote di categoria:
- per Euro 95.500,00= in quote di Categoria A;
- per Euro 0 in quote di Categoria B;
- per Euro 0 in quote di Categoria C;
- per Euro 0 in quote di Categoria D.

In data 16 novembre 2021 con verbale dell'assemblea risultante dall'atto ai rogiti del Notaio di Forlì, Avv. Marco Maltoni, è stato deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento di Euro 15.189,87= con un sovrapprezzo di complessivi Euro 1.184.809,86=, da suddividere in due tranches, di cui una prima tanche, inscindibile, di Euro 2.531,64= con un sovrapprezzo di Euro 197.467,92=, ed una seconda tranche scindibile, progressiva, di Euro 12.658,23= con un sovrapprezzo di Euro 987.341,94=, da attuarsi mediante emissione:
- di quote di Categoria D, conformate secondo quanto di seguito previsto, del valore nominale individuale di almeno Euro 249,64 (di cui Euro 3,16 a capitale ed Euro 246,48 a sovrapprezzo);
- di quote di Categoria C, conformate secondo quanto di seguito previsto, del valore nominale individuale di almeno Euro 19.999,64 (di cui Euro 253,16 a capitale ed Euro 19.746,48 a sovrapprezzo);
- di quote di Categoria B, conformate secondo quanto di seguito previsto, del valore nominale individuale di almeno Euro 49.999,89 (di cui Euro 632,91 a capitale ed Euro 49.366,98 a sovrapprezzo).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci.
5.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
5.3 Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ed in deroga all'art. 2468 cod. civ. il capitale sociale, nei limiti imposti dalla legge, può essere suddiviso in quote di categorie diverse: quote di Categoria A (le "Quote A"), quote di Categoria B (le "Quote B"), quote di Categoria C (le "Quote C") e

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

quote di Categoria D (le "Quote D") dotate delle caratteristiche qui descritte:

- quote di Categoria A) sono a godimento pieno, dotate di tutti i diritti e soggette al periodo di lock-up, come di seguito precisato;
- quote di Categoria B), ove emesse, sono dotate di tutti i diritti patrimoniali, del diritto di prelazione in caso di trasferimento delle Quote B e sono prive del diritto di voto in merito alle Materie Riservate, come di seguito precisato;
- quote di Categoria C), sono dotate di tutti i diritti patrimoniali e sono prive del diritto di voto in merito alle Materie Riservate e del diritto di prelazione;
- quote di Categoria D), sono dotate di tutti i diritti patrimoniali e sono prive del diritto di voto e del diritto di prelazione.

Le categorie di quote sono disciplinate come segue, e, nei limiti consentiti dalla legge, l'assemblea delibera la misura dei privilegi, le condizioni, i limiti o termini delle varie categorie di quote, in sede di aumento di capitale, con le maggioranze di volta in volta richieste.

Le quote di Categoria A) hanno tutti i diritti di voto, tutti i diritti patrimoniali e amministrativi ed in particolare:

- consentono la nomina, sostituzione e/o revoca dei componenti dell'organo amministrativo sia in caso di organo unipersonale che in caso di organo collegiale e dell'organo di controllo, nonché la determinazione dei relativi compensi (le "**Materie Riservate**");
- consentono l'esercizio del diritto di prelazione;
- consentono l'esercizio del diritto di covendita (tag-along) previsto dal presente Statuto;
- consentono l'esercizio del diritto di recesso previsto dal presente Statuto;
- sono soggette al diritto di trascinamento (drag-along) previsto dal presente Statuto;
- sono soggette al periodo di lock-up previsto dal presente Statuto.

Le quote di Categoria B), ove emesse, sono datate dei diritti patrimoniali, del diritto di prelazione e sono prive del diritto di voto in merito alle Materie Riservate, ed in particolare:

- non consentono l'esercizio del diritto di voto in merito alle Materie Riservate;
- consentono l'esercizio del diritto di prelazione;
- consentono l'esercizio del diritto di covendita (tag-along) previsto dal presente Statuto;
- consentono l'esercizio del diritto di recesso previsto dal presente Statuto;
- sono soggette al diritto di trascinamento (drag-along) previsto dal presente Statuto.

Della parte di capitale sociale rappresentata dalle quote di Categoria B) non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni inerenti alle Materie Riservate, né per il calcolo dei quorum stabiliti dall'art. 2479 bis, c.c. rilevanti a tal fine.

Le quote di Categoria C), ove emesse, sono datate dei diritti patrimoniali, sono prive del diritto di voto in merito alle Materie Riservate e del diritto di prelazione ed in particolare:

- non consentono l'esercizio del diritto di voto in merito alle Materie Ri-

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

servate;

- non consentono l'esercizio del diritto di prelazione;
- consentono l'esercizio del diritto di covendita (tag-along) previsto dal presente Statuto;
- consentono l'esercizio del diritto di recesso previsto dal presente Statuto;
- sono soggette al diritto di trascinamento (drag-along) previsto dal presente Statuto.

Della parte di capitale sociale rappresentata dalle quote di Categoria C) non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni inerenti alle Materie Riservate, né per il calcolo dei quorum stabiliti dall'art. 2479 bis, c.c. rilevanti a tal fine.

Le quote di Categoria D), ove emesse, sono datate dei diritti patrimoniali, sono prive del diritto di voto e del diritto di prelazione, ed in particolare:

- non consentono l'esercizio del diritto di voto;
- non consentono l'esercizio del diritto di prelazione;
- consentono l'esercizio del diritto di covendita (tag-along) previsto dal presente Statuto;
- consentono l'esercizio del diritto di recesso previsto dal presente Statuto;
- sono soggette al diritto di trascinamento (drag-along) previsto dal presente Statuto.

Della parte di capitale sociale rappresentata dalle quote di Categoria D) non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni da quest'ultima assunte, né per il calcolo dei quorum stabiliti dall'art. 2479 bis, c.c. rilevanti a tal fine.

Le quote di ciascuna categoria attribuiscono ai rispettivi titolari il diritto di designare il rappresentante comune della categoria.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea, ivi indicata.

5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I versamenti dei soci, salvo diversa disposizione si intendono infruttiferi.

5.6 La società potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

5.7 Fino al momento in cui sarà in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, potrà prevedere a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

5.8 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed essere iscritta nel Registro delle Imprese.

5.9 Con delibera dell'assemblea in data 16 novembre 2021 la società ha emesso strumenti finanziari partecipativi denominati "SFP ROCKIN1000 2021", riservati in sottoscrizione ai soggetti di cui all'art. 27 del D.L. 179/2012, convertibili in quote di capitale sociale.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dal regolamento che si allega al presente statuto sotto la lettera "A", a formarne parte integrante e sostanziale.

In caso di contrasto tra norme contenute nel regolamento e norme contenute nello Statuto, prevalgono le norme contenute nel Regolamento.

5.10 Con verbale di assemblea in data 16 novembre 2021 è stato deliberato un aumento di capitale di Euro 20.055,00 (ventimilacinquantacinque virgola zero zero), al servizio della conversione degli strumenti finanziari emessi.

ART. 6 – RIDUZIONE DEL CAPITALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ART. 7 - FINANZIAMENTI E CONFERIMENTI DI CAPITALE DEI SOCI

7.1 I soci potranno eseguire, a loro esclusiva discrezione, su richiesta dell'Organo Amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere finanziario e fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

ART. 8 - LIBRO SOCI - DOMICILIAZIONE

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

8.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.
La società può tenere, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, ove annotare, oltre al domicilio già comunicato al Registro delle Imprese, anche l'indirizzo di posta elettronica o il diverso recapito che siano stati espressamente comunicati dai soci, nonché il nome dei soci e dei titolari di diritti reali minori o diritti reali di garanzia sulle quote, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle quote, le variazioni nelle persone dei soci, con obbligo per l'organo amministrativo, di tempestivo aggiornamento.
Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime, effettuate nel rispetto di quanto prescritto nel presente statuto, hanno effetto di fronte alla società, dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Nel caso di mancata osservanza di quanto prescritto dal presente statuto, gli stessi non avranno effetto verso la società.
Gli amministratori provvederanno all'annotazione del trasferimento nel libro soci, a seguito del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

ART. 9 – PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.
9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.
9.3 Eccezion fatta per quanto previsto dal presente articolo 9 e dai successivi articoli 10 e 11, le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.
9.4 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione, costituzione di pegno o usufrutto.
9.5 Nessun socio titolare di Quote A potrà cedere, trasferire, alienare o compiere alcun altro atto di disposizione a qualunque titolo della quota sociale di cui lo stesso è titolare (per atto di disposizione intendendosi anche la costituzione di diritti reali sulla quota), o parte della stessa, per un periodo di 3 anni e precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale che chiude al 31 dicembre 2024 (il "Periodo di Lock-up"), senza il preventivo consenso scritto dei soci titolari di almeno il 51% delle Quote A.
9.6 In qualsiasi caso di trasferimento delle quote della società, ai soci titolari di Quote A ed ai soci titolari di Quote B spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. A tal fine, i soci che intendano cedere in tutto o in parte le proprie quote devono darne comunicazione a tutti i soci titolari di Quote A e di Quote B, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi o mediante messaggio di posta elettronica certificata, quali risultanti dal registro delle imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

con lettera raccomandata o mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare presso gli indirizzi risultanti dal registro delle imprese, spedita non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

9.7 Se gli aventi diritto alla prelazione sono più di uno, essi potranno esercitare tale diritto proporzionalmente alle quote già possedute; se soltanto uno o alcuni degli aventi diritto intendesse esercitare la prelazione, lo potrà fare solo per l'intera quota posta in vendita.

9.8 Le disposizioni che precedono si applicano anche ad ogni atto o negozio, di qualunque natura, anche a titolo gratuito, che comporti il trasferimento a terzi sotto qualsiasi forma, della proprietà di quote della società o di diritti anche di opzione spettanti alle stesse, essendo inteso che, ove non sia previsto un corrispettivo in denaro il prezzo da indicare nell'offerta in prelazione dovrà essere preventivamente determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società ai sensi del comma successivo.

9.9 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione in vendita, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente al prezzo e alle condizioni indicate nell'offerta. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo, o in caso di disaccordo mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza di parte.

9.10 Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

9.11 La cessione della partecipazione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità ove il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per la specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.12 Nelle ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci o nel Registro delle Imprese né sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9.13 Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso di trasferimento a società fiduciaria ed in caso di reintestazione delle partecipazioni da parte del fiduciario al fiduciante, previa esibizione del mandato fiduciario.

Art. 10 – EQUITY CROWDFUNDING – DIRITTO DI COVENDITA – COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI

10.1 La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio nel rispetto della normativa prevista dal D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge 221/2012 e della delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 (Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line) come di volta in volta modificata.

10.2 Nel caso in cui uno o più soci intendano vendere ad un terzo una partecipazione complessivamente superiore al 50% del capitale sociale ovvero una partecipa-

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

zione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (la "Partecipazione Rilevante"), tutti gli altri soci avranno il diritto di vendere al terzo le proprie partecipazioni (il "Diritto di Co-vendita"), secondo le modalità di seguito descritte.

10.3 I soci che intendano vendere una Partecipazione Rilevante dovranno darne comunicazioni ai soci titolari del Diritto di Co-vendita, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

10.4 Il terzo acquirente della Partecipazione Rilevante dovrà essere informato dai soci venditori in merito all'esistenza nello statuto sociale del Diritto di Co-vendita, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della Partecipazione Rilevante, un'identica offerta di acquisto al medesimo prezzo, scritta e irrevocabile, anche ai soci titolari del Diritto di Co-vendita.

I soci venditori della Partecipazione di Controllo dovranno comunicare ai soci titolari del Diritto di Co-vendita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi o messaggio di posta elettronica certificata, presso gli indirizzi risultanti dal registro delle imprese, l'intenzione di cedere la Partecipazione di Controllo, insieme a una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile delle altre partecipazioni formulata dal soggetto acquirente (la "Comunicazione per il Diritto di Co-vendita").

10.5 Ogni socio titolare del Diritto di Co-vendita dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il Diritto di Co-vendita con lettera raccomandata consegnata alle poste o messaggio di posta elettronica certificata inviati presso gli indirizzi risultanti dal registro delle imprese entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per il Diritto di Co-vendita.

Decorso inutilmente tale termine, i soci titolari del Diritto di Co-vendita saranno decaduti da tale diritto con riferimento alla vendita in questione.

10.6 I trasferimenti realizzati a seguito dell'esercizio del Diritto di Co-vendita, dovranno avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Co-vendita di cui all'articolo 10.5 che precede, secondo le modalità indicate nell'offerta del terzo acquirente.

Nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato per colpa imputabile al socio che ha esercitato il Diritto di Co-vendita, il socio che abbia esercitato il Diritto di Co-vendita medesimo si intenderà decaduto da tale diritto.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento di quote avvenga senza il rispetto di quanto sopra prescritto, il terzo acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto ed agli altri diritti amministrativi.

10.7 I soci aderenti a patti parasociali dovranno darne tempestiva comunicazione alla società e fornire all'organo amministrativo una copia integrale per la pubblicazione sul sito internet della società.

ART. 11 – OBBLIGO DI CO-VENDITA

11.1 Nel caso in cui i soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione Rilevante", non intendano usufruire del Diritto di Co-vendita previsto dall'articolo che precede, e l'offerta di acquisto formulata dall'acquirente abbia ad oggetto l'intero capitale sociale come condizione di efficacia dell'offerta di acquisto, deve osservarsi la seguente disciplina.

Tutti i soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione Rilevante", sono tenuti a cedere la loro partecipazione sociale all'offerente che abbia offerto irrevocabilmente per iscritto di acquistare l'intero capitale sociale della società, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai soci titolari

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

della "Partecipazione Rilevante".

Ogni socio che non intende accettare l'offerta e dare corso all'obbligo di co-vendita, ha diritto di recesso; in tal caso, ove il processo di valutazione della partecipazione del socio recedente conduca a un valore inferiore rispetto a quello che il socio avrebbe ottenuto eseguendo l'obbligo di co-vendita, egli non potrà reclamare alcuna differenza o maggior valore, assumendosi il rischio inerente alla valutazione prevista dal terzo comma dell'art. 2473 cod. civ.

La vendita della quota dei soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione Rilevante", in esecuzione dell'obbligo di co-vendita previsto dal presente articolo o, alternativamente, l'esercizio da parte degli stessi del diritto di recesso, dovranno avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sarà cessato il periodo per l'esercizio del Diritto di Co-vendita, nel luogo ed all'orario fissati dall'acquirente.

11.2 L'obbligo di co-vendita è espressamente attribuito anche ai soci che non sono titolari dei Diritto di Co-vendita, e cioè le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative previste dall'art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012 e successive modificazioni e integrazioni, gli investitori professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3 punto I, del Regolamento CONSOB in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché gli investitori professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 12 – TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLA PARTECIPAZIONI

12.1 In caso di morte di un socio persona fisica titolare di Quote A, la relativa partecipazione sociale non si trasmette agli eredi o legatari, i quali avranno pertanto diritto ad ottenere la liquidazione in denaro della quota, a meno che non intervenga un accordo di continuazione tra tutti i soci superstiti, ed uno o più eredi o legatari del socio defunto, entro sei mesi dall'apertura della successione. Durante tale semestre, potrà essere continuata la normale gestione della società, restando impregiudicata la suindicata facoltà di scelta. A seguito dell'accordo di continuazione, che dovrà avvenire in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, la partecipazione del socio defunto spetterà agli eredi o legatari che vi abbiano aderito in conformità alle quote e/o diritti determinati, stabiliti o devoluti in base alle norme in materia successoria, come eventualmente modificati in dipendenza della mancata partecipazione all'accordo da parte di alcuni degli eredi o legatari e delle modalità di liquidazione della quota a colui il quale non abbia aderito al predetto accordo. L'accordo di continuazione può prevedere anche l'acquisto da parte da parte dei soci superstiti, proporzionalmente alle loro partecipazioni o in altra misura che verrà concordata, della quota del socio defunto.

12.2 Nel caso in cui debba procedersi alla liquidazione della quota in denaro, si procederà ad essa con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c.

12.3 Gli eredi o legatari subentranti nella quota di partecipazione del defunto potranno esercitare i diritti sociali dal momento del deposito del titolo di trasferimento nel competente Registro delle Imprese.La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel registro delle imprese su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario della partecipazione sociale; detti documenti sono conservati dalla società.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

12.4 In caso di morte di un socio persona fisica titolare di Quote B, e/o di Quote C, e/o di Quote D, la relativa partecipazione sociale si trasmette liberamente agli eredi o legatari.

ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI

13.1 I soci titolari di Quote A, Quote B e Quote C decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2 Hanno diritto di voto i soci titolari di Quote A, Quote B e Quote C che risultano iscritti al registro delle imprese.

13.3 Sono riservate alla competenza dei soci titolari di Quote A, Quote B e Quote C le decisioni sui seguenti argomenti:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) le modificazioni delle pattuizioni disciplinatrici della vita societaria aventi carattere statutario;

c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) l'aumento o riduzione del capitale sociale.

e) la liquidazione della società e la nomina del liquidatore.

13.4 Sono riservate alla competenza dei soci titolari di Quote A le decisioni riguardanti le Materie Riservate, *i.e.* la nomina, sostituzione e/o revoca dei componenti dell'organo amministrativo, sia in caso di organo unipersonale che in caso di organo collegiale, e dell'organo di controllo, nonché la determinazione dei relativi compensi.

13.5 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.6 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

13.7 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1. Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

14.2 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

14.3. L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

14.4. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società).
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una successiva data, di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione per l'assemblea sono richiesti i quorum previsti per la prima convocazione.
14.5 L'assemblea può essere convocata anche in località diversa da quella della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
E' possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché tali mezzi consentano di porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale, in particolare:
- a chi presiede la riunione (i) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di soci partecipanti all'Assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato; (ii) di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- ai soci, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale;
- a condizione che siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità telematiche tramite le quali intervenire in assemblea.
14.6 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
14.7 Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART.15 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea è presieduta, secondo la strutturazione dell'Organo Amministrativo, dall'Amministratore Unico (nel caso di cui al successivo art. 18.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo art. 18.1 sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 18.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
15.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.
15.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione del-

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

la stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ART. 16 – DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

16.1 A ciascun socio titolare di Quote A, Quote B e Quote C spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione, essendo inteso che il diritto di voto in merito alle Materie Riservate spetta ai soli soci titolari di Quote A.

16.2 Hanno diritto di voto nell'assemblea generale i soli titolari di Quote A, Quote B e Quote C e nelle rispettive assemblee speciali i titolari di quote di tutte le altre categorie.

16.3 Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro i quali siano legittimati a esercitare il diritto di voto, avuto riguardo alla legge e alle norme del presente statuto in materia di trasferibilità della quota sociale.

16.4 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di quote sociali per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

16.5 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

16.6 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

16.7 L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma 16.5 delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente salvo che nei casi previsti dal precedente art. 13.3 nonché in caso di delibera di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione dei soci, nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci titolari di Quote A, Quote B e Quote C che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 17 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un Notaio.

17.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 18 - AMMINISTRAZIONE

18.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci titolari di Quote A in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

18.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

18.3 La società è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi dei beneficiari.

ART. 19 – NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

19.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

19.3 E' ammessa la rieleggibilità degli amministratori.

19.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 18.1 sub b), se per qualsiasi causa viene meno uno o più consiglieri, e nel caso siano stati invece nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti ai sensi del precedente art. 18.1 sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare uno o più Amministratori, spetterà ai soci con propria decisione procedere alla loro sostituzione. Nel frattempo il Consiglio o gli altri amministratori potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione, fatti salvi tutti gli atti di cui ai poteri conferiti all'Amministratore Delegato, ove nominato.

19.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

ART. 20 - PRESIDENTE

20.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 18.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ART. 21 - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del precedente art. 18.1 sub b), le decisioni sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni del precedente art. 13.

21.2 Le decisioni non collegiali del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

21.3 Con la maggioranza di cui al precedente punto 21.2, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale di cui al successivo punto 21.4.

21.4 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma, c.c., ovvero nel caso di cui al precedente art. 21.3, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 18.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

21.5 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che attesti il ricevimento della convocazione (per esempio posta elettronica anche certificata), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

21.6 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

21.7 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.8 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

21.9 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 22 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

22.1 L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

22.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 18.1 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cc, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

22.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 18.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

22.4 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 23 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

23.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

23.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 18.1 sub b), la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in caso di amministrazione delegata, al presidente ed ai membri del consiglio provvisti di delega, secondo quanto stabilito dal relativo verbale di nomina.

23.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 18.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

23.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori di cui al precedente articolo 22 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

ART. 24 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

24.1 – Agli amministratori può spettare un emolumento annuo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, in misura determinata dai soci titolari di Quote A, con apposita successiva decisione, oltre che una indennità da accantonarsi annualmente ad opera della società e da corrispondersi alla cessazione del rapporto (trattamento di fine mandato); l'eventuale importo da accantonarsi potrà essere anche di diverso ammontare di anno in anno e non proporzionale all'emolumento annuo.

24.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, è stabilita dai soci titolari di Quote A ai sensi dell'articolo 13.4. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, la cui allocazione è stabilita in quel caso dal Consiglio di Amministrazione.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

24.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali, così come disciplinata al punto 24.1.

24.4 La società può assegnare agli amministratori strumenti finanziari o ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari previsti dalla legislazione di volta in volta vigente.

ART. 25 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

25.1 Fermo restando il potere di controllo e i diritti di informazione spettanti ai soci non amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma secondo, cod. civ., i soci titolari di Quote A:

a) possono volontariamente nominare un organo di controllo e/o un revisore legale dei conti;

b) debbono provvedere, nel ricorrere delle condizioni che, a norma dell'art. 2477 del Codice Civile, rendono obbligatoria tale nomina:

- alla nomina dell'organo di controllo; o
- alla nomina del solo revisore legale dei conti, se tale nomina risulti ammessa dalla legge.

Se non vietato dalla legge, l'Organo di controllo, oltre alla forma del sindaco unico, potrà essere nominato, sia in ipotesi di nomina facoltativa, sia in ipotesi di nomina obbligatoria, nella forma del Collegio sindacale, il quale si comporrà di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti; il presidente sarà nominato dai soci tra i membri effettivi del Collegio.

25.2 L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Codice civile.

In ogni caso, e quindi anche in caso di sua nomina facoltativa, all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

Laddove nel presente statuto vengano usate le espressioni "sindaci" o "sindaci effettivi", esse si intendono riferite all'organo di controllo di cui al presente articolo.

All'Organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti della società, a meno che i soci stessi non abbiano volontariamente nominato, o non abbiano dovuto obbligatoriamente nominare, un Revisore separato dall'Organo di controllo.

Il Revisore può essere un Revisore legale o una Società di revisione legale, l'uno e l'altra iscritti nell'apposito registro istituito presso il competente Ministero.

Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche se nominato volontariamente dai soci, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

25.3 I soci determinano per tutta la durata dell'incarico conferito il compenso dell'Organo di controllo o del Revisore.

L'Organo di controllo e il Revisore scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione dell'Organo di controllo o del Revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

Se consentito dalla legge, l'Organo di controllo o il Revisore sono rieleggibili.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

ART. 26 – RECESSO DEL SOCIO

26.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente articolo 26.1, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere a Registro Imprese esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. I soci che non hanno concorso alle delibere che introducono o modificano clausole compromissorie possono esercitare il diritto di recesso entro novanta giorni ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

26.3 Il recesso che avrà effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra darà diritto al socio recedente di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 27.

ART. 27 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE

27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ..

27.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

26.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo previa applicazione di quanto previsto all'articolo 9. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale, in misura corrispondente; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia,

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ART.28 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

28.1 Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento, ovvero sia stato interdetto, sia stato dichiarato fallito o sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

28.2 L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'articolo 27 del presente statuto, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

ART. 29 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

29.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 13, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano. I casi dell'eventuale proroga sono quelli espressamente previsti dall'art. 2364 comma 2° c.c.. In questi ultimi casi, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

29.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2463 comma 5 c.c..

29.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

29.6 È consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

ART. 30 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

30.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto ex art. 16.7, *i.e.* con il voto favorevole di tanti soci titolari di Quote A, Quote B e Quote C che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

30.2 Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi con l'assistenza di Notaio e sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

30.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ.

30.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

30.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

ART. 31 – TITOLI DI DEBITO

31.1 La società può emettere titoli di debito a norma di legge.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto ex art. 16.7, i.e. con il voto favorevole di tanti soci titolari di Quote A, Quote B e Quote C che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

31.2 La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

31.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.

31.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART. 32 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ BENEFIT - RESPONSABILE ATTIVITÀ BENEFIT

32.1 La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente Statuto. Le finalità di beneficio comune sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere impatto.

32.2 L'inosservanza degli obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori. In caso di inadempimento degli obblighi, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione alla società a responsabilità limitata in tema di responsabilità degli amministratori.

32.3 La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

32.4 La società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 145 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del Codice del Consumo di cui al D.lgs 6 settembre 2005 n. 206.

32.5 L'autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

ART. 33 - CONTROVERSIE

33.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, se compromettibili ai sensi di legge, saranno deferite allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di del luogo in cui è fissata la sede sociale e risolte in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà di competenza esclusiva del Tribunale nel cui circondario è fissata la sede sociale.

33.2 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

33.3 Le modifiche al presente articolo devono essere approvate con delibera dei soci con il voto favorevole di tanti soci titolari di Quote A, Quote B e Quote C che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 23.

ART. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

34.1 Per quanto non previsto nelle presenti pattuizioni disciplinatrici della vita societaria aventi carattere statutario valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Fabio Zaffagnini
Firmato: Marco Maltoni Notaio

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Marco Maltoni - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

Allegato 2.1.5 – Nuovo Regolamento degli SFP Rockin1000 2021

..*

REGOLAMENTO
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
EMESSI DA ROCKIN1000 S.R.L.

1. Oggetto

1.1. Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, condizioni e limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da ROCKIN1000 S.R.L. (la "Società").

1.2. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello statuto della Società (lo "Statuto"), ai sensi di quanto disposto dallo Statuto medesimo.

2. Circolazione degli SFP ROCKIN1000 2021

2.1 Gli SFP ROCKIN1000 2021 non costituiscono titoli di credito, sono nominativi e sono liberamente trasferibili.

2.2 Gli SFP ROCKIN1000 2021 sono emessi con un valore nominale di euro 1 (uno) cadauno per complessivi massimi euro 20.055,00 (ventimila cinquantacinque virgola zero zero); essi non sono suscettibili di frazionamento.

2.3 La Società istituisce il registro dei titolari di SFP (il "*Registro*") con indicazione:

- del numero degli SFP ROCKIN1000 2021 emessi e in circolazione;
- della denominazione e i dati anagrafici del soggetto cui sono attribuiti (intendendosi per Attribuzione quella definita di seguito al Capitolo 3), nonché i relativi recapiti per eventuali comunicazioni;
- della eventuale cessazione della Attribuzione, per le ragioni che seguono, e quindi del relativo rientro nella disponibilità della Società;
- della denominazione e i dati anagrafici del Titolare al quale sono stati assegnati (intendendosi per Assegnazione quella definita di seguito al Capitolo 3), nonché i relativi recapiti per eventuali comunicazioni;
- dei trasferimenti relativi agli SFP ROCKIN1000 2021;
- dei dati anagrafici del Rappresentante Comune dei Titolari degli SFP ROCKIN1000 2021 e dei relativi recapiti per eventuali comunicazioni.

3. Apporto ed emissione.

3.1. Gli SFP ROCKIN1000 2021 emessi sono attribuiti ed eventualmente assegnati a favore dei soggetti di cui all'art. 27 del D.L. 179/2012.

3.2. L'emissione avviene con delibera dell'assemblea della Società.

3.3. L'attribuzione (di seguito Attribuzione) comporta la riserva nominativa di un determinato quantitativo di SFP ROCKIN1000 2021 ad un determinato collaboratore o fornitore della Società, ma non l'assegnazione (di seguito Assegnazione). Gli SFP ROCKIN1000 2021 che sono stati oggetto di Attribuzione non possono essere contemporaneamente attribuiti ad altri soggetti.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

3.4. L'Attribuzione avviene con delibera dell'Organo Amministrativo, salvo la prima Attribuzione che viene effettuata dall'assemblea contestualmente all'approvazione del presente Regolamento come segue:

3.4.1. A Tommaso Speroni vengono attribuiti 11.070 SFP;

3.4.2. A Michele Telaro vengono attribuiti 6.642 SFP;

3.4.3. Restano a disposizione della Società 2.343 SFP.

3.5. Gli SFP ROCKIN1000 2021 oggetto di Attribuzione sono rappresentati da annotazioni nell'apposito Registro dei Titolari di SFP, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Finchè gli SFP non sono oggetto di Assegnazione, il soggetto cui sono attribuiti non si qualifica come Titolare ai fini del presente regolamento.

3.6. L'Assegnazione degli SFP ROCKIN1000 2021 agli aventi diritto ai sensi dell'art. 27 del D.L. 179/2012 avverrà dietro presentazione, da parte degli stessi, all'Organo Amministrativo della Società del verbale di constatazione del raggiungimento dell'obiettivo prefissato nel relativo contratto Work for Equity. Pertanto l'Assegnazione dipende dall'effettivo raggiungimento degli obiettivi contrattuali da parte del collaboratore o fornitore della Società e dalla sua attestazione mediante verbale di constatazione prodotto all'Organo Amministrativo della Società. I tempi e le condizioni dell'Assegnazione sono fissati nel contratto di collaborazione o fornitura stipulato dalla Società con ciascun soggetto.

3.7. Gli SFP ROCKIN1000 2021 oggetto di Assegnazione sono rappresentati da certificati cartacei rilasciati dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa, oltre ad essere rappresentati da annotazioni nell'apposito Registro dei Titolari di SFP, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo.

3.8. Gli SFP ROCKIN1000 2021 che siano stati attribuiti ad un determinato collaboratore o fornitore della Società, ma che non siano stati assegnati entro il termine previsto dal contratto di collaborazione o fornitura, possono essere attribuiti ad altro soggetto.

3.9. Gli SFP ROCKIN1000 2021 oggetto di Attribuzione ma non di Assegnazione nel termine fissato vengono annotati come SFP a disposizione della Società per ulteriori Attribuzioni e/o Assegnazioni.

3.10. L'Assegnazione degli SFP, che saranno denominati "SFP ROCKIN1000 2021", potrà avvenire da parte dell'Organo Amministrativo entro il 31 dicembre 2025 (incluso), mediante apposita lettera di assegnazione.

3.11. Gli SFP ROCKIN1000 2021 non danno diritto al rimborso del conferimento effettuato in sede di sottoscrizione ma sono convertibili in capitale sociale come meglio infra precisato.

4. Diritti patrimoniali dei Titolari degli SFP ROCKIN1000 2021

4.1 Gli SFP ROCKIN1000 2021 conferiscono al Titolare, per tale intendendosi il soggetto cui gli SFP siano stati assegnati e non meramente attribuiti, nel corso del Periodo di Esercizio come di seguito definito, il diritto di convertire tali strumenti in quote di categoria "B" della Società, mediante imputazione a capitale di somme prelevate da riserve disponibili regolarmente iscritte nel patrimonio netto della Società, il tutto a condizione che e nei limiti in cui tali riserve siano esistenti al momento dell'esercizio del diritto di conversione, nonché secondo i termini e le condizioni di seguito riportati:

a) gli SFP ROCKIN1000 2021 sottoscritti a fronte di prestazioni in natura ai sensi dell'art. 27 del D.L. 179/2012 saranno convertiti in quote della Società di categoria "B", aventi le caratteristiche previste dallo Statuto sociale;

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

b) la conversione avverrà per l'intero ammontare dell'apporto, non essendo consentita la conversione parziale;
c) la conversione potrà avvenire entro sei mesi dall'Assegnazione (il "**Periodo di Esercizio**"), ad esclusiva discrezione del Titolare degli SFP ;
d) la conversione non potrà essere eseguita ad un valore della Società inferiore al valore nominale;
e) il rapporto di conversione degli SFP in capitale sociale (il "**Rapporto di Conversione**") sarà fissato sul rapporto di uno a uno, cioè un SFP sarà convertito in una quota di euro 1,00 di valore nominale, senza sovrapprezzo.

Esemplificativamente:
Conversione: 2.214 SFP = 2.214,00 euro di capitale nominale

4.2 I Titolari degli SFP ROCKIN1000 2021 potranno esercitare il diritto di conversione degli stessi in quote della Società esclusivamente nella finestra di conversione indicata sopra al paragrafo 4.1.c). Il diritto alla conversione si estinguerà, così come ogni diritto di credito o pretesa del portatore, in caso di mancato esercizio del diritto di conversione nella finestra indicata.

4.3 Ad esclusivo servizio dell'esercizio del diritto di conversione spettante ai Titolari degli SFP ROCKIN1000 2021, la Società delibererà un aumento di capitale ad essi riservato, di ammontare pari al valore nominale delle quote da assegnare in conversione, che verrà liberato mediante imputazione a capitale di somme prelevate da riserve disponibili regolarmente iscritte nel patrimonio netto della Società, il tutto a condizione che e nei limiti in cui tali riserve siano esistenti al momento dell'esercizio del diritto di conversione.

4.4 Il diritto alla conversione si estinguerà in caso di azzeramento per perdite delle riserve patrimoniali disponibili della Società al momento dell'esercizio del diritto di conversione, posto che il relativo aumento di capitale a servizio necessita inderogabilmente della sussistenza di riserve di pari importo da imputare a capitale.

4.5 Al Titolare di SFP ROCKIN1000 2021 non spetta alcun diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di nuovi strumenti finanziari o titoli di debito.

4.6 Nei casi di seguito elencati, il rapporto di conversione sarà ricalcolato e gli SFP si convertiranno in una quota di capitale sociale in euro, maggiore o minore, percentualmente corrispondente a quella nella quale si sarebbero convertiti se non si fosse verificato l'evento:
a) riduzione di capitale;
b) aumento di capitale gratuito mediante distribuzione di utili o riserve;
c) fusione.

Tale ricalcolo del rapporto di conversione sarà effettuato dall'Organo Amministrativo e approvata dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP di cui *infra*.

5. Diritti amministrativi dei Titolari di SFP ROCKIN1000 2021

5.1 Gli SFP ROCKIN1000 2021 non attribuiscono ai Titolari il diritto di intervento né il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci della Società, né alcun altro diritto amministrativo o patrimoniale ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Decreto-Legge 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

5.2 Resta in ogni caso inteso che, all'esito della conversione degli SFP ROCKIN1000 2021 ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, le quote della Società sottoscritte da

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

ciascuno dei Titolari attribuiranno i diritti previsti dallo statuto per i titolari delle quote di categoria "B" come precisato al paragrafo 4.1 che precede.

6. Assemblea Speciale dei Titolari ed Esercizio dei Diritti Amministrativi

6.1 Fermo restando che i Titolari di SFP ROCKIN1000 2021 non hanno diritto di voto nell'assemblea dei Soci della Società, essi si riuniscono nella relativa Assemblea Speciale dei Titolari di SFP (la "**Assemblea Speciale**").

6.2 L'Assemblea Speciale nomina un Rappresentante Comune dei Titolari medesimi, che parteciperà all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, per comunicare ed esporre l'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale.

6.3 L'Assemblea Speciale decide in merito all'approvazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci della Società idonee a pregiudicare i diritti dei Titolari di SFP. A tal fine, l'Organo Amministrativo della Società dovrà informare il Rappresentante Comune dei Titolari di SFP dell'intervenuta adozione di dette delibere tempestivamente (e comunque entro otto giorni dall'adozione medesima). Il Rappresentante Comune, una volta ricevuta l'informativa, convocherà senza indugio e con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni lavorativi, l'Assemblea Speciale dei Titolari. In mancanza di tempestiva convocazione dell'Assemblea Speciale da parte del Rappresentante Comune, vi provvede l'Organo Amministrativo. Il Rappresentante Comune dovrà comunicare tempestivamente all'Organo Amministrativo della Società le deliberazioni adottate dall'Assemblea Speciale; in mancanza di comunicazione entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di convocazione dell'Assemblea Speciale, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci diverrà definitivamente inefficace.

6.4 Non è richiesto il voto favorevole dell'Assemblea Speciale ai fini dell'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, dell'emissione di nuovi strumenti finanziari in generale, né della fissazione del relativo Rapporto di Conversione.

6.5 L'assemblea Speciale delibera inoltre in ordine a qualsiasi altra materia di interesse comune dei Titolari. In tali casi l'assemblea speciale dei Titolari è convocata dal Rappresentante Comune con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni di calendario.

6.6 Anche in assenza di regolare e tempestiva convocazione, l'Assemblea Speciale sarà comunque validamente costituita quando siano presenti i Titolari che rappresentano la totalità degli SFP in circolazione.

6.7 L'Assemblea Speciale delibera con la disciplina dell'assemblea straordinaria se si tratta di approvare deliberazioni dell'Assemblea dei Soci che pregiudicano la categoria dei Titolari di SFP ROCKIN1000 2021. In tutti gli altri casi all'Assemblea Speciale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli dello Statuto della Società in materia di Assemblea dei Soci, fermo restando che essa delibera con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP presenti o rappresentati.

6.8 Il Presidente dell'Assemblea Speciale è eletto con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP presenti o rappresentati.

7. Durata ed Estinzione degli SFP ROCKIN1000 2021

7.1. Gli SFP ROCKIN1000 2021 hanno durata corrispondente al Periodo di Esercizio, ossia al termine entro il quale i Titolari possono esercitare il diritto di conversione previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

7.2. Gli effetti dell'Attribuzione e il diritto all'Assegnazione di SFP ROCKIN1000 2021

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

cesseranno al verificarsi di uno tra i seguenti eventi:

a) la risoluzione per qualsivoglia titolo, ragione o causa, del Contratto di collaborazione o fornitura di servizi in forza del quale è avvenuta l'assegnazione degli SFP, salvi i diritti già maturati alla data di cessazione del rapporto con la Società (ivi inclusi i diritti di cui all'articolo 4 che precede). Qualora il Contratto *Work for Equity* si risolva parzialmente anche gli effetti dell'Attribuzione e il diritto all'Assegnazione di SFP ROCKIN1000 2021 si intenderanno ridotti per l'importo corrispondente, cioè in relazione agli obiettivi non raggiunti e alla relativa valorizzazione, salvi i diritti già maturati;
b) l'esercizio del diritto di conversione in capitale sociale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 che precede.

8. Bad Leaver

8.1 Dal momento che gli SFP possono essere conferiti a fronte di prestazioni lavorative e/o professionali (Work for Equity), nei relativi contratti ogni collaboratore si impegnerà a:

(a) prestare la propria attività lavorativa a favore della Società;

(b) rispettare la legge ed adoperare la diligenza adeguata rispetto all'incarico in concreto ricoperto;

(c) agire nell'esclusivo interesse della Società evitando situazioni di conflitto;

(d) perseguire la realizzazione di quanto previsto nell'oggetto sociale della Società;

(g) non compiere attività di distrazione, storno, sollecitazione di dipendenti, o clienti o fornitori della Società.

8.2 Il presente patto si applica nel caso in cui si verifichi anche uno solo (o più) dei seguenti eventi (di seguito Evento Bad Leaver) e cioè il collaboratore (di seguito, Collaboratore Bad Leaver):

(i) cessi il proprio ruolo operativo rivestito nella Società;

(ii) non adempia a quanto prescritto dalle precedenti lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f) e (g);

(iii) sia licenziato e/o revocato dalla carica amministrativa eventualmente ricoperta nella Società per giusta causa.

8.3 Inoltre, allo scopo di non danneggiare la Società in considerazione di vicende personali, il presente patto si applica nel caso in cui il collaboratore:

(i) presenti domanda di concordato preventivo, a prescindere dall'accoglimento della domanda;

(ii) sia dichiarato fallito;

(iii) sia condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione.

8.4 In ciascuno di tali casi, la Società avrà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare gli SFP detenuti dal Collaboratore Bad Leaver, ai seguenti termini e condizioni (l'"**Opzione Call**"):

(i) l'esercizio dell'Opzione Call dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data in cui la Società sarà venuta a conoscenza dell'Evento Bad Leaver, mediante comunicazione scritta;
(ii) il prezzo di acquisto degli SFP del Collaboratore Bad Leaver sarà pari al valore nominale. In ogni caso, la riduzione del prezzo non potrà portare il prezzo dell'acquisto della quota ad un valore inferiore ad euro 1.000,00 (mille);
(iii) gli SFP acquistati dalla Società dovranno essere destinati a piani di incentivazione del personale e/o dei collaboratori della Società.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

9. Altri Diritti

9.1. Gli SFP ROCKIN1000 2021 non attribuiscono ai Titolari alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificamente ed espressamente previsti nel presente Regolamento. In particolare, essi non attribuiscono il diritto ad una remunerazione dell'apporto sotto forma di interessi o di partecipazione agli utili della Società.

10. Assenza di Garanzie

10.1. Non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli SFP ROCKIN1000 2021.

10.2. Ciascun Titolare riconosce ed accetta che gli SFP ROCKIN1000 2021 costituiscono un investimento di rischio, considerato che l'emissione degli stessi avviene senza alcuna garanzia di rimborso e conferisce esclusivamente i diritti specificamente ed espressamente previsti dal presente Regolamento.

11. Comunicazioni

11.1. Tutte le comunicazioni tra la Società ed i Titolari saranno effettuate con Posta Elettronica Certificata o con lettera raccomandata A.R. inviata

(i) se alla Società, presso la sede sociale o all'indirizzo PEC: rockin1000@pec.it e

(ii) se al Titolare, all'indirizzo o alla PEC indicati nel Registro.

12. Legge Applicabile e Foro Competente

12.1. Il presente Regolamento e gli SFP ROCKIN1000 2021 sono regolati dalla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società in relazione agli SFP ROCKIN1000 2021 saranno esclusivamente di competenza del Tribunale di Milano.

DocuSign Envelope ID: 6BEF269E-41C2-4F29-A3A2-F1851D7C2B45

Allegato 5.1.5 – Attività in Concorrenza

Elenco delle attività svolte già antecedentemente alla Data di Esecuzione in concorrenza con la Rockin1000 s.r.l. S.B. e che si intendono proseguire dopo la Data di Esecuzione:

(1) Fabio Zaffagnini, nato a Faenza (RA), il 25 febbraio 1976, codice fiscale ZFFFBA76B25D458Q, residente in Via Teatro 15 – 48010, Fusignano (RA):
- consulenza informatica e attività informatiche non connessi a Rockin'1000 o progetti musicali simili; consulenza e formazione in settori non direttamente connessi a Rockin'1000; ogni forma di sfruttamento dei diritti di utilizzazione della propria immagine.

(2) Claudia Spadoni, nata a Forlimpopoli (FC), il 7 luglio 1983, codice fiscale SPDCLD83L47D705T, residente in Via Zampighi 5/C – 47122, Forlì (FC):
- consulenza e formazione per produzione eventi, da svolgersi con o in favore di agenzie o case di produzione.

(3) Martina Pieri, nata a Cesena (FC), il 30 maggio 1983, codice fiscale PRIMTN83E70C573Q, residente in via Santa Teresa 48 - 20141 Milano (MI):
- consulenza e formazione su marketing, digital marketing, advertising, comunicazione senza limitazione di area merceologica.

(4) Francesco Ridolfi, nato a Cesena (FC), il 27 gennaio 1976, codice fiscale RDLFNC76A27C573K, residente in Via San Martino in Fiume 105 – 47522, Cesena (FC):
- attività di fornitura di servizi per eventi musicali e concerti; noleggio e/o gestione di apparati, strumenti ed impianti musicali, di illuminazione e video; gestione di registrazioni, masterizzazioni ed editing nel settore musicale e video.

(5) Maria Grazia Canu, nata a Nuoro, il 14 luglio 1976, codice fiscale CNAMGR76L54F979C, residente in Via Leonardo Da Vinci 40 – 08100, Nuoro:
- attività di Ufficio Stampa, PR and Marketing senza limitazione di area merceologica.